

Il quadro di riferimento: cosa c'è da sapere per *“chiudere il cerchio”*

Marco RAVAZZOLO
Area politiche industriali, Confindustria

Parte 1: Cos'è l'economia circolare e quali sono i suoi vantaggi



Cos'è l'economia circolare



“... il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo ...”

Fonte: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final)

Ambiente	Collettività	Industria
Minor ricorso allo smaltimento in discarica;	Utilizzo punti di emissione già esistenti per il recupero energetico da frazioni selezionate da rifiuti urbani e industriali;	Diminuzione della dipendenza da combustibili fossili non rinnovabili d'importazione;
Risparmio di materie prime;	Chiusura virtuosa del ciclo dei rifiuti, con conseguente abbattimento costi per le PA e, di conseguenza, per i cittadini;	Uso efficiente delle materie prime impiegate nei processi produttivi industriali;
Risparmio di combustibili fossili non rinnovabili;	Sviluppo nuove attività industriali (es. pretrattamento e preparazione dei materiali destinati ai processi industriali) e impatti positivi di carattere economico-sociale e generazione di reddito sul territorio;	Contenimento dei costi di produzione e aumento della competitività;
Riduzione delle emissioni di CO2 associate alla produzione industriale;	Creazione di nuove figure professionali correlate all'introduzione di nuove tecnologie;	Recupero di flussi di rifiuti/residui tra settori industriali diversi;
Riduzione, in molti casi, delle concentrazioni di alcuni composti nelle emissioni in atmosfera.	Incremento delle risorse e del numero di occupati delle aziende dell'intera filiera della gestione integrata del ciclo dei rifiuti.	Contenimento dei costi delle aziende per la gestione integrata dei rifiuti.

... e l'Italia non è all' "anno zero"

	Italia 	UK 	Francia 	Spagna 	Germania 
Input energetici (TPE/M€)	13,7 (14,3) 	8,3 (11,6)	14,4 (14,5)	15 (16,8)	18 (17,7)
Impiego di materia (Tonn/M€ prodotto)	256 (312) 	241 (260)	326 (358)	349 (362)	481 (462)
Intensità emissioni (TonnCo2eq/M€)	101 (107) 	126,3 (131)	86,5 (93)	112,9 (131)	143,2 (154)
Produzione rifiuti (Tonn/M€)	41,7 (42) 	57,3 (59)	57 (84)	46,1 (49)	65,5 (64)
Avvio a riciclo rifiuti (10 ⁶ Tonn)	56,4 (47) 	36,6 -	36,9 (29)	29,9 -	72,5 (43)
Conferimento in discarica (% sul tot dei rifiuti prodotti)	16 	41,5	29,3	47,9	19,2

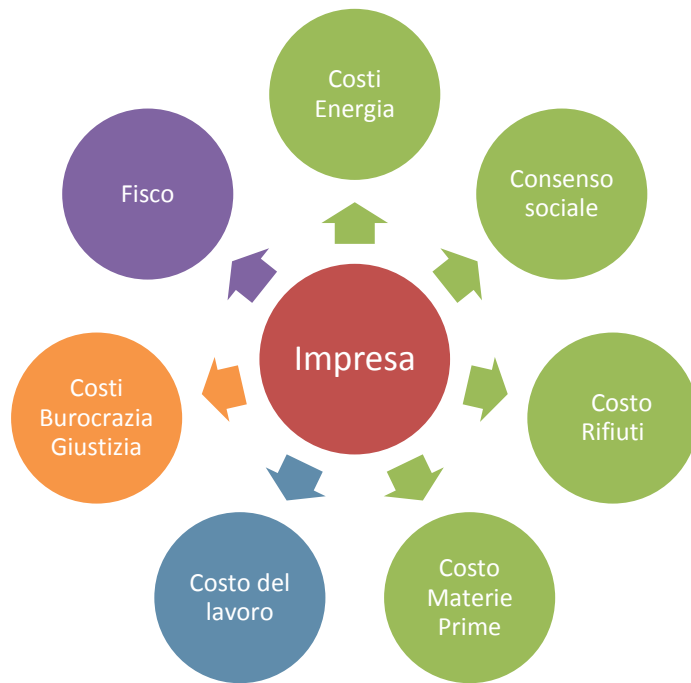
Il ruolo dell'industria nell'economia circolare

- **L'industria italiana** guarda con estremo interesse la rinnovata attenzione del Legislatore comunitario nel completare la transizione verso un modello di crescita di tipo “circolare”, ben cosciente però che, almeno in questo campo, **il nostro Paese può dire di aver accompagnato, se non addirittura anticipato, tali orientamenti.**
- Dobbiamo infatti tener presente che l'industria italiana, povera di materie prime, ha sviluppato una dote innata nel “*fare tanto con poco*”, valorizzando quanto più possibile i residui produttivi e di consumo, consolidando performance che ci hanno portato ad essere leader europeo nel riciclo industriale, con evidenti risparmi in termini di utilizzo di risorse primarie ed emissioni climalteranti.

Niente economia circolare senza industria

- I dati riportati evidenziano che **il raggiungimento di determinati obiettivi in campo ambientale** (es. riduzione delle emissioni climalteranti come anche la transizione verso un modello gestione di economia “circolare”, attraverso elevati livelli di riciclo/recupero) è stato e **sarà possibile solo con un forte coinvolgimento dell’industria**
- E’ bene ricordare che un qualsivoglia **intervento tecnologico** per migliorare la sostenibilità di un processo/prodotto deriva infatti in maniera **diretta o indiretta da un processo industriale**
- Esistono quindi non solo le imprese che hanno fatto della sostenibilità il loro “**core business**”, ma anche quelle produzioni “**tradizionali**” che, attraverso innovazioni di prodotto e di processo, forniscono al sistema Paese gli strumenti per il raggiungimento di tali obiettivi di crescita sostenibile
- Nonostante questo crescente impegno, **il quadro di riferimento europeo pone sfide sempre più ambiziose**, attraverso un ulteriore rialzo degli obiettivi ambientali, così come emerso dagli esiti della recente Cop 21, ma anche dallo stesso pacchetto di proposte in materia di economia circolare

Fattori di competitività dell'impresa



Parte 2: Le proposte di Confindustria



Estratto dal Documento “La visione e la proposta”, presentato alle Assise Generali di febbraio 2018



3) UN PAESE SOSTENIBILE:
INVESTIMENTI
ASSICURAZIONE SUL
FUTURO

3a) Investire su ambiente,
territorio e cultura per
creare sviluppo
[...]

COSA/COME

Completare la transizione
verso un modello economico
“circolare”

... come completare la transizione verso un modello di crescita “circolare”?

- **abbattere le barriere non tecnologiche**, derivanti da un approccio restrittivo del legislatore e degli enti preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni, che di fatto rendono conveniente e preferibile ancora la gestione dei residui di produzione come rifiuto anziché come sottoprodotto ovvero l’avvio di tali residui ad operazioni di riciclo/recupero
- **favorire lo scambio di beni prodotti in linea con i principi dell’economia circolare**, tenendo anche presente che il crollo dei prezzi di alcune materie prime rende economicamente difficile la scelta di materie “secondo”.
- **innalzare la capacità impiantistica “virtuosa” del Paese**, favorendo l’efficienza degli impianti di riciclo e recupero esistenti, valutando la necessità di costruirne di nuovi e limitando al minimo la presenza di discariche sul territorio.

Di contro, i dati dell’ultimo rapporto sulla **sindrome Nimby** sono “impietosi”. Tra quelli più contestati ci sono i **progetti legati all’energia e rifiuti**, i quali rispettivamente rappresentano il **56,70%** e il **37,43%** dei settori contestati. In particolare, i termovalorizzatori e le centrali a biomasse sono tra le opere maggiormente contestate, infatti ne rappresentano rispettivamente il 10,3% e il 12%.

Parte 3: Il quadro normativo che occorre conoscere per “chiudere il cerchio”



Scenario Nazionale: Codice dell'Ambiente

- **articolo 177:** La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ...
 - effettuata conformemente ai principi di **precauzione**, di **prevenzione**, di **sostenibilità**, di **proporzionalità**, di **responsabilizzazione** e di **cooperazione di tutti i soggetti coinvolti** nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti...
 - nonché del **principio chi inquina paga**.
- **Responsabilità estesa del produttore “EPR” (art. 178-bis)**
 - Principio per cui il produttore di un dato manufatto è tenuto ad occuparsi anche del fine vita dello stesso.
 - L'obiettivo di tale strumento è, in buona sostanza, fare in modo che il produttore internalizzi i costi ambientali generati dai propri manufatti e si senta incentivato a ricorrere a una produzione più virtuosa in grado di generare meno costi a fine vita (riciclo e riutilizzo).
- Dalla lettura dell'articolo 178-bis emerge che allo stato attuale la disciplina relativa all'EPR, declinata nella locuzione “*possono essere adottati*”, è più di principio che sostanziale **MA...**

Il parlamento Europeo ha inserito l'EPR tra i principali strumenti di promozione al passaggio verso l'economia circolare

Scenario Nazionale: Codice dell'Ambiente

Articolo 179:



Disposizioni circa la gerarchia con la quale deve avvenire la gestione dei rifiuti



Scenario Nazionale: Codice dell'Ambiente art. 206

- Il Codice dell'ambiente già prevede possibili strumenti normativi volti a favorire l'attuazione dell'economia circolare, anche a livello aziendale:

Articolo 206 , comma 1, lett.) a) “Accordi, contratti di programma, incentivi

*Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto **al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese**, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare **appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria**. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:*

a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

Scenario Nazionale: Codice dell'Ambiente

Altre norme rilevanti in tema di economia circolare

art. 180

Prevenzione della produzione di rifiuti

art. 180-bis

Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

art. 181

Riciclaggio e recupero dei rifiuti

art.182-bis

Principi di **autosufficienza** e **prossimità** secondo i quali deve avvenire lo **smaltimento dei rifiuti**

Scenario Nazionale: Collegato Ambientale

- Legge n. 221 del 2015, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, recante disposizioni in materia di normativa ambientale per promuovere la green economy e lo sviluppo sostenibile.
- Tale provvedimento ha il pregio di aver consentito che i principi dell'economia circolare entrassero a far parte dell'ordinamento nazionale per mezzo di alcune disposizioni in tema di gestione dei rifiuti, nonché di misure incentivanti
- Per promuovere l'economia circolare, vengono agevolati gli accordi tra enti pubblici, aziende, associazioni per utilizzare, nella produzione, materiali di scarto e post-consumo.
- Le aziende in grado di fare innovazione, utilizzando nella produzione materiali provenienti dalla raccolta differenziata e dal disassemblaggio di prodotti scartati, potranno avere incentivi e credito d'imposta.

art. 13: Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas.
al primo comma consente che *“...al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare...”*

Scenario Nazionale: Collegato Ambientale

artt. di riferimento

art. 23

Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi

art. 32

Misure per incrementare **la raccolta differenziata e il riciclaggio**

art. 45

Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati

art. 46

Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica

art. 47

Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica

art. 48

Rifiuti ammessi in discarica

Scenario Nazionale: Classificazione dei rifiuti

- **Normativa**

Publicata in GUUE, lo scorso 9 aprile, la Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti tecnici in tema di classificazione dei rifiuti. La comunicazione è strutturata in 3 capitoli e 4 allegati e fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, oltreché le autorità locali, e alle imprese (ad esempio in merito alle autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, principalmente per quanto riguarda l'identificazione delle caratteristiche di pericolo.

- Confindustria ha predisposto una comunicazione per il sistema nella quale sono stati evidenziati alcuni passaggi **maggiormente rilevanti** che riguardano:

- La definizione di rifiuto pericoloso;
- Lo smaltimento in discarica;
- Le interazioni con altri regolamenti europei;
- Vengono chiarite le metodiche di attribuzione dei codici di “non pericolo assoluto”, “pericolo assoluto” e dei codici cd. “a specchio”;
- Le procedure di raccolta delle informazioni per determinare la caratteristica di pericolo di rifiuto;
- L'assegnazione delle caratteristiche di pericolo.

- Il **Regolamento (UE) 997/2017** sui nuovi criteri di classificazione in merito all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti **è entrato in vigore il 5 luglio 2018.**

Scenario Nazionale: Sottoprodotti (1/3)

- **Sottoprodotto** non passa mai per una fase in cui siamo in presenza di un rifiuto
- In particolare, l'articolo 183, lettera qq) del d.lgs. 152/2006 definisce sottoprodotto *“qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2”*.
- all'articolo 184-bis, comma 1 del d.lgs. 152/2006 si riporta: *“È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell' articolo 183 , comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:”*

a)

- la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto

b)

- è certo che la sostanza o l'**oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c)

- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento** diverso dalla normale pratica industriale;

d)

- l'**ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Scenario Nazionale: Sottoprodotti (2/3)

- Il 2 marzo 2017 è entrato in vigore il **D.M. n. 264 del 2016**, recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.



ha provato a chiarire la portata interpretativa delle disposizioni di cui al Codice dell'ambiente, assicurando una maggiore uniformità applicativa quale l'ambito di applicazione e la portata del D.M. stesso che, in ossequio al comma 2 dell'articolo 184-bis, può intervenire solo per "specifiche tipologie di sostanze o oggetti"

- Subito dopo l'emanazione del DM è stata pubblicata la **Circolare del 30 maggio 2017** della DG RIN del MATTM.
 - Ha fornito chiarimenti in modo da consentire uniforme applicazione del decreto su tutto il territorio nazionale.

Scenario Nazionale: Sottoprodotti (3/3)

- Circolare del 30 maggio 2017 chiarisce che:

- Il D.M. n. 264 del 2016 **non innova** la disciplina generale di settore e sottolinea che la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto dipende sempre e comunque dalla **sussistenza delle condizioni di legge**.
- Il D.M. n. 264 del 2016 è stato pensato per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto anziché come rifiuto. La sua finalità **non è quella di irrigidire la normativa** sostanziale del settore, quanto quella di **consentire una più sicura applicazione** di quella vigente.
- le disposizioni contenute nel D.M. n. 264 del 2016 escludono l'effetto vincolante del sistema disciplinato e **sottolinea come le modalità di prova** indicate all'interno del medesimo decreto **non vanno intese come esclusive**.

Definizione processo produttivo

“processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all'attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc.”

Scenario Nazionale: Terre e rocce da scavo

Rifiuto



Sottoprodotto

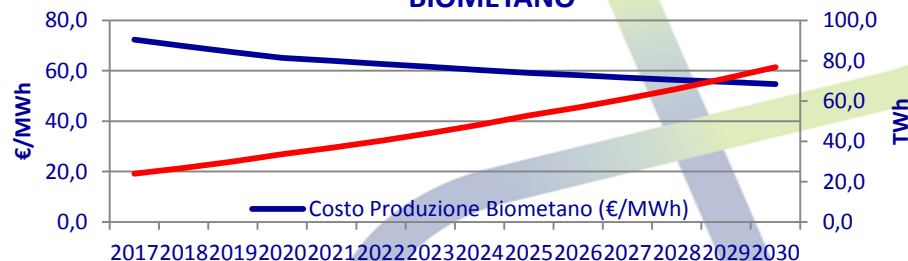
- Con l'emanazione del D.P.R. n. 120 del 2017 le terre e rocce da scavo non sono più classificate come **rifiuti**, bensì come **sottoprodotti**.
- Obiettivo: migliorare la **tutela delle risorse ambientali** e **fornire certezza agli operatori** anche attraverso la **semplificazione** della disciplina e la **riunificazione in un unico provvedimento** delle diverse norme in materia;
- Le disposizioni riguardano le imprese che operano nel settore delle costruzioni, nella realizzazione e gestione di infrastrutture/reti e impianti produttivi e operanti nei siti oggetto di bonifica.
- Si rafforza la loro competitività attraverso:
 - a) la riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di materia prima dovuta ad un maggiore ricorso all'utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti;
 - b) la riduzione dell'utilizzo di materiale di cava;
 - c) la riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica.

Scenario nazionale: biometano

- Fra le fonti rinnovabili programmabili si prevede un forte sviluppo de Biometano, utilizzabile in **miscelazione al gas naturale** sia nella **generazione elettrica e termica**, che nell'ambito della **mobilità sostenibile**. In particolare il **DM MiSE 02.03.2018** incentiva la produzione di biometano nei trasporti (fino a **1,1 Mld Smc/a**) attraverso il rilascio di **Certificati di immissione in consumo** (CIC) dal valore di **375€** (30,5 €/MWh) che va a sommarsi al prezzo di vendita nel mercato del gas naturale (media PSV nel 2017 pari a 19,9 €/MWh).
- Il biometano può essere prodotto:
 - da **digestione anaerobica** sia da biomasse di origine agricola (colture dedicate, colture di rotazione/ cover crops, sottoprodotti/cascami agricoli e agroindustriali, effluenti zootecnici, colture su terreni maginali o non idonei alla produzione di colture alimentari ecc.), sia dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani derivante da raccolta differenziata (Forsu);
 - da processi di **gassificazione termochimica** delle materie lignee cellulosiche quali residui forestali e boschi.
- Nell'ambito del sistema di promozione in vigore il **biometano avanzato** (ovvero ottenuto da rifiuti, residui o sottoprodotti) riceve un'**incentivazione doppia** (61€/MWh) rispetto al tradizionale (*double counting*).

In prospettiva si stima un'importante **aumento dei volumi prodotti a livello nazionale**, fino a circa **80 TWh al 2030**, correlato ad una **discesa dei prezzi** di generazione, dai circa **60-70 €/MWh** fino a raggiungere un costo medio di circa **35-50 €/MWh** al 2030.

PROIEZIONI COSTI E VOLUMI
BIOMETANO



Scenario Nazionale: End of Waste

- Il concetto di EoW può essere definito come quella operazione di recupero mediante la quale **un rifiuto cessa di essere tale** e diviene **un prodotto** a tutti gli effetti.
- Definizione di **recupero** (art. 183, comma 1, lett. t del d.lgs. 152/2006): *“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.”*
- **art. 184-ter, comma 1** del d.lgs. 152/2006:
- un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a **un’operazione di recupero**, incluso **il riciclaggio** e la **preparazione per il riutilizzo**, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per **scopi specifici**;
 - b) **esiste un mercato** o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - c) la sostanza o l’oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e **rispetta la normativa** e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a **impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana**.

Il valore della sostenibilità Scenario Nazionale: End of Waste

Operazione di Recupero



Attività il cui scopo è
consentire al rifiuto di
svolgere “un ruolo utile”



Necessita di
un'autorizzazione

- I criteri e le condizioni per stabilire se una data operazione riferita a una certa tipologia di rifiuti può essere autorizzata al fine di porre in essere EoW sono definiti come di seguito:
 - **per alcune tipologie di materiali** che richiedono regole specifiche in considerazione delle loro caratteristiche e degli approdi della tecnologia (es. rame, vetro, materiali edili) esistono appositi **regolamenti europei** e **nazionali** che devono essere osservati in sede di autorizzazione;
 - per tutte le altre tipologie di rifiuti, che ovviamente rappresentano la stragrande maggioranza, **non esistono regolamenti ad hoc** ma le regioni decidono **secondo il criterio**

Questo assetto normativo è stato ben esplicitato nella nota **Circolare del Ministero dell'ambiente n. 10045 del 1° luglio 2016.**

MA...

Il 28 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha però emesso una Sentenza che scardina tale assetto

Scenario Nazionale: Sentenza consiglio di Stato su EoW

- Il 28 febbraio 2018 è stata pubblicata una sentenza del CdS con la quale i Giudici amministrativi hanno avuto modo di affermare che lo strumento di derivazione comunitaria, cd. “End of Waste”, **può essere fatto valere solamente se trova applicazione all’interno di regolamenti europei o decreti nazionali**
- La sentenza ha messo in discussione il sistema di autorizzazioni rilasciate su base regionale o provinciale, che l’Italia ha messo in atto sin dal 1997 per permettere alle imprese di esercitare le attività di recupero, in procedura “ordinaria” e “semplificata”.
- Questo sistema ci ha garantito eccellenti performance, infatti:
 - Il settore della gestione dei rifiuti italiano si dimostra tra i più significativi a livello economico in Europa, infatti, in termini di **fatturato questo ammonta a 23,1 miliardi di euro** (terzi dopo Germania e Regno Unito) con **un valore aggiunto di 8,2 miliardi** (secondi dopo la Germania) al 2014.
 - Si rileva come **lo schema di gestione è diventato progressivamente più virtuoso**, infatti, la quota destinata ad attività di recupero (di materia/energia) nel 2015 è pari al 55% del totale

Disciplina Comunitaria	Disciplina Nazionale	
Rottami metallici (Reg. (UE) n. 333 del 2011)	Decreti emanati	Decreti in discussione
	Combustibili solidi secondari (D.M. 14 febbraio 2013)	pneumatici fuori uso
Rottami di vetro (Reg. (UE) n. 1179 del 2012)	Conglomerato Bituminoso (D.M. 28 marzo 2018, n.69)	plasmix
		pulper
carta da macero		
vetroresina		
terriccio di pomodoro		
pneumatici fuori uso		
prodotti assorbenti per la persona		
inerti da costruzione e demolizione		
Rottami di rame (Reg. (UE) n. 715 del 2013)		

Scenario Nazionale: Consorzi di gestione dei rifiuti

- Nell'ambito della descrizione del modello dell'economia circolare, che poggia sulle c.d. quattro "R" (**ridurre, riusare, riciclare e recuperare**) un ruolo fondamentale assumono i **Consorzi di gestione dei rifiuti** la cui disciplina normativa primaria è rinvenibile nella **Parte Quarta del Codice dell'ambiente**, Titolo II (Gestione degli imballaggi) e III (Gestione di particolari categorie di rifiuti).
- Criteri informativi dell'attività di **gestione dei rifiuti di imballaggio**:
 - a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
 - b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
 - c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le

Scenario Nazionale: Principi e obiettivi dei Consorzi di gestione dei rifiuti

- Principi legati alla responsabilizzazione degli operatori economici:
 - *“chi inquina paga”*;
 - *“responsabilità condivisa”*.
- **L'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si “ispira”:**
 - all'individuazione (proporzionale) degli **obblighi di ciascun operatore economico**;
 - alla **promozione di forme di collaborazione** tra soggetti pubblici e privati;
 - all'**informazione** agli utenti e, soprattutto, ai consumatori;
 - all'**incentivazione della restituzione degli imballaggi** usati e del conferimento in raccolta differenziata da parte del consumatore (comma 2).

- Ruolo dei consorzi

- Dalla nascita del

In linea con il principio della **Responsabilità
Estesa del Produttore**

(alla tomba) e

Scenario Nazionale: Consorzi nazionali di gestione dei rifiuti

- Consorzio nazionale imballaggi (CONAI):
- Nato sulla base del Decreto Ronchi del 1997 e oggi disciplinato dall'articolo 224 del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio ha segnato il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro
- Al Sistema Consortile aderiscono oltre 850.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.
- La gestione di particolari categorie di rifiuti:
- il Titolo III, della Parte IV del Codice dell'ambiente, rubricato "*Gestione di particolari categorie di rifiuti*", prevede altre forme di gestione di rifiuti particolari, tra cui:
 - Rifiuti elettrici ed elettronici, di pile, accumulatori (COBAT) ;

Caso virtuoso di legislazione regionale:

I.r. 5 ottobre 2015, n. 16 dell'Emilia-Romagna

“La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.” (art. 1)

- Tale provvedimento amplia la gestione integrata dei rifiuti, **incentiva la ricerca** per nuovi cicli produttivi e **propone una nuova visione di gestione dei rifiuti** che ha altresì lo scopo di incentivare cittadini e imprese ad uno più virtuoso delle risorse disponibili.
- Obiettivi minimi fissati al 2020:
 - a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del 2011;
 - b) la raccolta differenziata al 73%;
 - c) il 70% di riciclaggio di materia.



CONFINDUSTRIA

ECONOMIA
CIRCOLARE

Il valore della sostenibilità

Parte 4: Le politiche pubbliche internazionali e nazionali

Contesto internazionale



Programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

Obiettivo 12: “*doing more and better with less*”

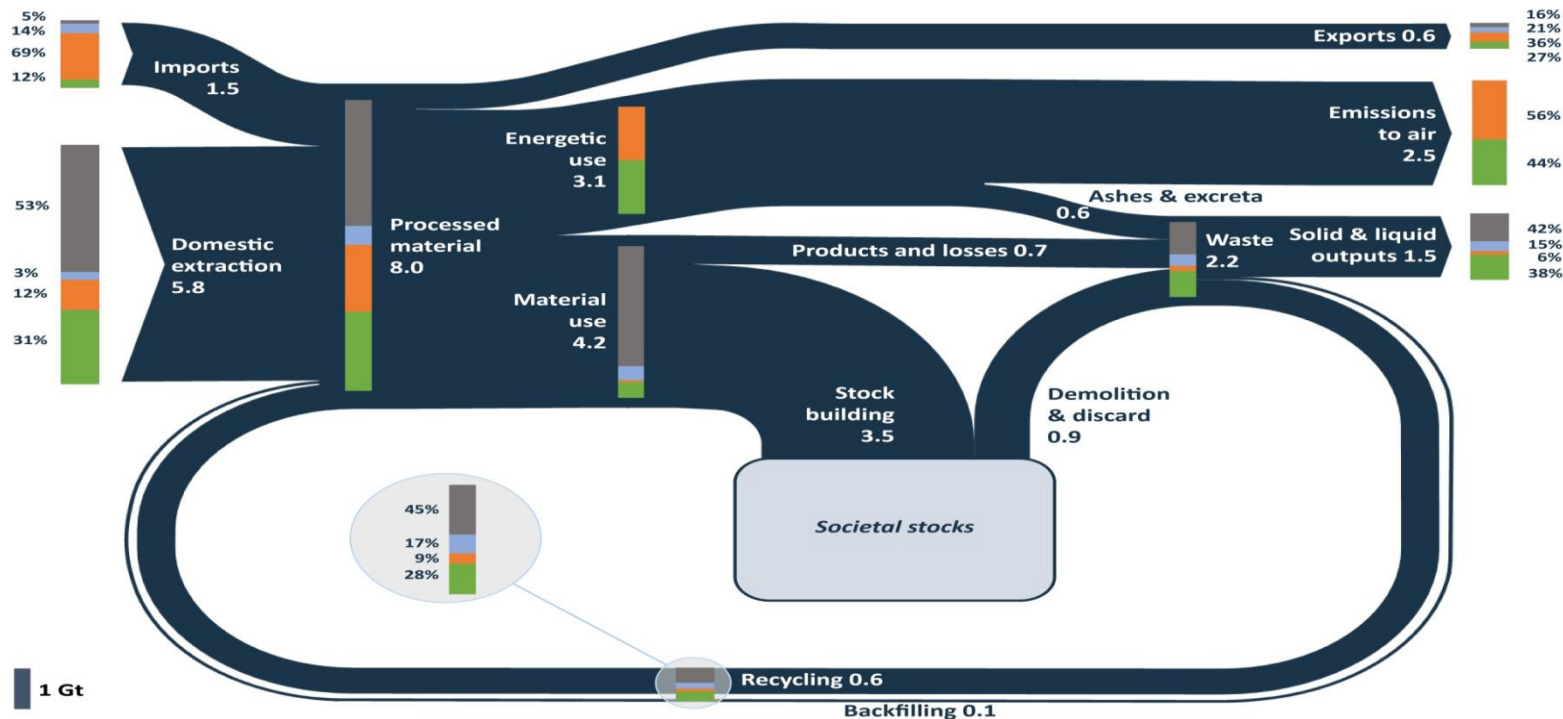


All'interno di una delle due priorità espresse dall'industria (“Innovation and sustainability”, Confindustria ha proposto la seguente raccomandazione **“Support the transition towards a circular economy by developing shared indicators”**



In vista del summit B20 che si terrà in Argentina a novembre, la Task Force “ERES” (Energy, Resource efficiency and Sustainability) sta proponendo, come una delle priorità, **“Promote resource efficiency and circular economies”**

Il valore della sostenibilità UE importatrice netta risorse



Material flows true to scale in Gt/year (billion tons/year) in 2014

Non-metallic minerals

Metal ores

Fossil energy materials/carriers

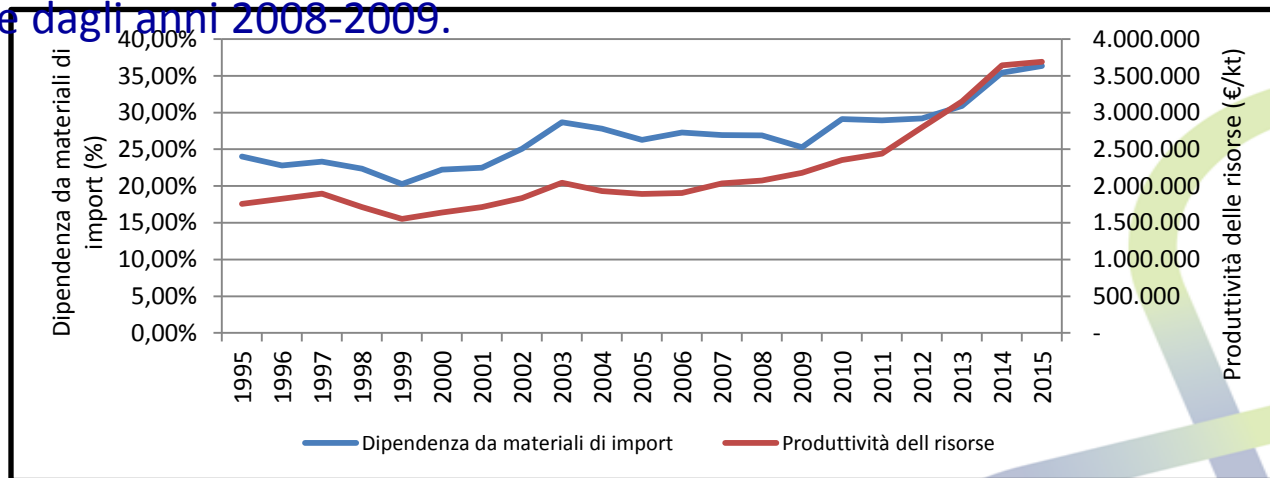
Biomass

Note: Numbers may not sum up to total due to rounding.

Fonte: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio per l'economia circolare

...E l'Italia?

- Nel 2014 l'Italia ha un bilancio positivo all'importazione di materiali pari a oltre **150 milioni di tonnellate**, con **indice di produttività delle risorse pari a 3,6 milioni di euro per kt** e **una dipendenza dai materiali di import pari al 35,4%**.
- Questi ultimi due dati si inseriscono in un trend positivo di crescita per entrambi i valori a partire dagli anni 2008-2009.



Andamento in Italia degli indici di **dipendenza da materiali d'importazione** e di **produttività delle risorse**, (1995-2015),
Elaborazioni dati Istat

Scenario Europeo: Avvio del piano d'azione per l'economia circolare

- Il 2 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione *“L’anello mancante: un piano di d’azione europeo per l’economia circolare”*
- Definizione:
- *“La transizione verso un’economia più circolare, in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, è una componente indispensabile degli sforzi messi in campo dall’Unione europea per sviluppare un’economia che sia sostenibile, rilasci*

Misure chiave del piano d'azione

La **progettazione**
ecologica

Lo sviluppo dei mercati
delle **materie prime**
secondarie

L'adozione di **modelli di**
consumo più sostenibili

La gestione dei **rifiuti**

Scenario Europeo:

Iter revisione direttiva rifiuti

- Sempre nell'ambito del Piano d'azione europeo per l'economia circolare, la Commissione UE pubblica le proposte di revisione delle principali Direttive sui rifiuti (**Direttiva quadro, imballaggi, discariche, RAEE, batterie e accumulatori e veicoli a fine vita**).
- La proposta della Commissione, subito dopo la sua pubblicazione, è stata inviata al Parlamento e al Consiglio che hanno avviato i lavori di emendamento ai testi.
- Confronto tra Parlamento, Consiglio UE e CE **durato circa 2 anni**:
 - **marzo 2017**: approvate in Parlamento gli emendamenti al testo della Commissione proposti dalla relatrice On. Simona Bonafè (Gruppo S&D);
 - **giugno 2017**: approvato il testo di emendamenti del Consiglio UE;
 - avviata la fase di negoziazione vera e propria (cd. "trilogo"), tra i rappresentanti della Commissione, del Consiglio UE (Presidenza di turno) e del relatore del Parlamento (On. Bonafé);

Scenario Europeo: Accordo su Pacchetto revisione direttive rifiuti (1/2)

- Questioni di maggiore interesse per l'industria sono:
- **Definizioni:** ad es. introduzione di “rifiuto urbano” o di «rifiuto pericoloso»: chiarimenti per l'industria.
- **Gerarchia rifiuti:** introduzione di “strumenti economici”, ma premianti o «punitivi»?
- **Sottoprodotti ed EoW:** chiarimento su ruolo degli SM.
- **Responsabilità estesa del produttore:** indicazioni su “oneri e onori” per i diversi soggetti coinvolti nella catena del valore del prodotto immesso sul mercato.
- **Prevenzione produzione rifiuti:** misure a carico SM che impattano su progettazione
- **Metodi di gestione rifiuti:** regole, forse «sfidanti», ma almeno uguali per tutti.

Obiettivi di gestione rifiuti

Scenario Europeo: Accordo su Pacchetto revisione direttive rifiuti (2/2)

	31/12/2008	31/12/2025	31/12/2030
<i>Plastica</i>	22,5%	50%	55%
<i>Legno</i>	15%	25%	30%
<i>Metalli ferrosi</i>	60%	70%	80%
<i>Alluminio</i>		50%	60%
<i>Vetro</i>	60%	70%	75%
<i>Carta e cartone</i>	60%	75%	85%
Totale imballaggi	55%	65%	70%
Urbani (e assimilati)	50% (al 2020)	55%	60%
C&D	70% (al 2020)	-	-

- entro il **2035** la quantità di rifiuti urbani (e assimilati) riciclati dovrà essere minimo **65%** e i rifiuti collocati in discarica **ridotta al 10%**, o a una

Scenario Europeo: Strategia sulla Plastica

- La Commissione europea a **gennaio 2018** ha pubblicato la cd. **Strategia sulla Plastica**. Tale iniziativa, benché non abbia carattere vincolante, è funzionale a dettare un indirizzo politico per le future azioni comunitarie in materia.
- Tra i punti di maggiore interesse si segnala che:
 - **Tutto il packaging di plastica** che entra nel mercato Ue **sarà riutilizzabile o riciclabile** in maniera efficiente dal punto di vista dei costi;
 - Si **modificherà il design della plastica** per semplificare il riciclo e consentire che metà dei rifiuti in plastica prodotti siano riciclabili;
 - I **sistemi di raccolta differenziata** e la **capacità di riciclo aumenteranno di 4 volte nel 2030** rispetto al 2015, creando 200.000 posti di lavoro;
 - Le **sostanze chimiche pericolose** che ostacolano il riciclo saranno state sostituite o eliminate attraverso la collaborazione con il settore chimico;
 - La **domanda di plastica** riciclata sarà aumentata di 4 volte rispetto al 2015;

Scenario Europeo: Piattaforme di collaborazione

- Circular economy industry platform**

(<http://www.circularity.eu/>)

127 progetti pubblicati (dati aggiornati a maggio 2018)

Country	Count	Country	Count
Austria	1	Italy	8
Belgium	8	Luxembourg	2
Bulgaria	1	Malta	1
Croatia	2	Netherlands	9
Czech Republic	2	Norway	3
Denmark	8	Poland	4
Europe/EU	13	Portugal	2
Finland	12	Slovak Republic	1
France	15	Spain	20
Germany	14	Sweden	6
Global	10	Switzerland	4
Greece	2	Turkey	1
Hungary	1	United Kingdom	5

- Circular industry stakeholder platform**

(CE + Comitato economico e sociale europeo)

Contesto nazionale

- **Strategia nazionale sviluppo sostenibile**

Disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese. Presentata al CdM il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 si pone quale **quadro strategico di riferimento per il Paese**.

- **Verso un modello di economia circolare per l'Italia**

Elaborato da MISE e MATTM ha l'obiettivo di fornire un **inquadramento generale dell'economia circolare nonché di definire il posizionamento strategico del nostro paese sul tema**, in continuità con gli impegni adottati nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell'Unione Europea.

- **Piattaforma indicatori economia circolare**

Avviati i lavori da parte del MATTM per **dare seguito al documento di posizionamento strategico e, contestualmente, definire insieme ai rappresentanti delle categorie i c.d. indicatori dell'economia circolare**. Attualmente i lavori sono in corso.

- **Charter of the Italian Way for Circular Economy (ENEA)**

Conclusioni

- A livello internazionale ed Europeo, il tema dell'uso efficiente delle risorse e più in particolare, dell'Economia circolare, sta assumendo sempre più importanza nelle policy presenti e di medio lungo periodo.
- L'Italia non è all'anno zero grazie alla capacità innata dell'industria italiana nel ridurre la produzione di rifiuti e reimpiegarli nei propri processi produttivi.
- L'Europa ha formulato una proposta che impegnerà l'industria nei prossimi anni, con obiettivi ambiziosi.
- L'industria è pronta a fare la sua parte ma deve poter contare su un contesto normativo, tecnologico ed economico che sia di supporto e non di ostacolo al raggiungimento di tali obiettivi.

CONCORSO NAZIONALE: BEST PERFORMER DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Target: le imprese, PMI e GI, che hanno intrapreso azioni volte alla diminuzione dei rifiuti/sprechi, ad un uso efficiente dei materiali di scarto, allo sviluppo di nuovi modelli di business “circolari”.

Categorie:

- 1) imprese manifatturiere
- 2) imprese servizi
- 3) imprese di servizi ecologici

Obiettivi:

- Promuovere la cultura della sostenibilità
- Far emergere il “vantaggio economico” derivante dalla scelta di un modello produttivo circolare
- Fare una fotografia del tessuto industriale “circolare” ad

Modalità di partecipazione:

compilazione del **questionario on line** con:

- Anagrafica e tipologia d'azienda
- Descrizione dei progetti/attività di economia circolare attuate
- Indicatori specifici di circolarità
- Materiali descrittivi di supporto (*spazio a disposizione dell'azienda per raccontare la propria storia di economia circolare attraverso video, foto ed altri materiali utili ai fini del concorso*).

Premiazione: entro l'estate 2019 evento nazionale per la premiazione di 2 best performer (1 PMI e 1 GI) per ciascuna delle 3 categorie

Durata: giugno 2018 – marzo 2019